



BANDI DI GARA PISU VERCELLI

(intervento b.1 Ex Macello – intervento b.3 Ex Farmacia – intervento b.4 San Pietro Martire)

RISPOSTE AI QUESITI

Aggiornamento al 12 aprile 2013

Rettifiche agg.16 aprile 2013

N.B. Si ricorda a tutti i partecipanti alla gara che i progetti di restauro di beni vincolati dalla Soprintendenza , devono essere firmati o cofirmati da un architetto iscritto all'albo, ai sensi dell'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925

Quesito 1)

In riferimento ai requisiti del progettista, il disciplinare di gara a pag.15 punto 9, comma a) prescrive quanto segue:

“possedere un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., **analoghi alla tipologia richiesta**, espletati negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., per un importo pari o superiore a 3 volte l'importo di progettazione a base d'asta e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad €. 156.240,00;”

Per “servizi analoghi alla tipologia richiesta” si fa riferimento alla tipologia di lavoro o alle categorie indicate nel bando? Più precisamente, si devono intendere servizi di restauro e risanamento conservativo o servizi che abbiano le categorie Ig, Id, IIIa , IIIb , IIIc?

~~Risposta: il riferimento sono le categorie Ig, Id, IIIa , IIIb , IIIc limitatamente ai servizi svolti per progettazione di restauro/recupero di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.~~

Rettificato: vedi risposta 62 A)

In riferimento al secondo caso ogni servizio deve comprendere tutte e cinque le categorie o queste devono essere raggiunte complessivamente da tutti i servizi?

R: (solo in merito ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo) Ogni servizio non deve obbligatoriamente prevedere tutte le categorie, ma le soglie richieste dal bando di gara devono essere raggiunte complessivamente da tutti i servizi.

Quesito 2)

È possibile avvalersi dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 al fine di soddisfare il requisito di cui sopra?

R: Anche per i servizi, quindi anche per la progettazione, ci si può avvalere dei requisiti di un altro soggetto così come confermato al punto 5 della determinazione n.2 del 2012 dell'AVCP.

Va altresì specificato che l'istituto dell'avvalimento non è consentito per i progettisti indicati ma solo per quelli associati al concorrente, così come meglio specificato al punto 4 della sopraccitata dete. n.2/2012 dell'AVCP.

Quesito 3)

In riferimento alla gara in oggetto, CUP: E64C11000160001 CIG: 4977584043 (EX FARMACIA), volevamo sapere se la nostra impresa può partecipare con il possesso della categoria OG2 IV incrementata di un 1/5 come consentito dalla legge.

R: Sì, può partecipare; inoltre per quanto riguarda le categorie OS3 e OS28 le stesse sono assumibili in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella categoria prevalente) e comunque sono subappaltabili al 100%; per la categoria OS30 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto.

Quesito 4)

In riferimento alla gara in oggetto CUP: E64C11000140001 CIG: 4978026CFF (SAN PIETRO MARTIRE), volevamo sapere se la nostra impresa può partecipare in forma singola solo con il possesso della categoria OG 2 IV (con eventuale incremento di 1/5 come consentito dalla legge).

R: Si, può partecipare; per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, ~~oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto~~. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

(VEDI anche quesito 31)

Quesito 5)

Una ditta con iscrizione nella categoria OG2 class. IV senza altre categorie deve in sede di appalto stipulare un' Associazione Temporanea di Impresa con una ditta qualificata SOA per la categoria OG11 class. II? Oppure in caso di aggiudicazione può subappaltare interamente le opere specifiche.

R: ~~per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto~~.

Per la cat.OG11 di cui alle procedure di gara dell'ex Macello e dell'ex monastero di San Pietro Martire, essendo superiori al 15% rispetto all'importo dell'appalto, vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10.

Quesito 6)

La scrivente è in possesso della categoria OG2 in classifica IV, è possibile partecipare in associazione verticale con una ditta in possesso della categoria OG 11 in classifica II alla gara di restauro conservativo dell'immobile denominato ex monastero di S. Pietro martire, ubicato in Vercelli, Via Dante Alighieri, 91 (intervento b.4)?

R: si è possibile in quanto per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, ~~oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto~~. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

(VEDI anche quesito 31)

Quesito 7)

La scrivente è in possesso della categoria OG2 in classifica IV, è possibile partecipare in associazione verticale con una ditta in possesso della categoria OG 11 in classifica II alla gara di restauro e risanamento conservativo immobili da destinarsi a biblioteca - 1° lotto:"consolidamento statico ex farmacia, realizzazione ludoteca e restauro delle facciate" (intervento b.3)?

R: Si è possibile secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i. in quanto "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 E OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta".

Quesito 8)

Si pongono a codesto spett.le Ufficio Staff, in merito alle condizioni di partecipazione alla gara d'appalto di cui all'oggetto, i seguenti quesiti:

1) Impresa in possesso di SOA per Cat.OG1 classe III[^] + Cat.OG2 classe IV[^] può concorrere singolarmente subappaltando totalmente la Cat.OG11 o deve fare A.T.I.?

R: La categoria OG1 non è richiesta, la categoria OG2 IV è necessaria quale qualificazione nella categoria prevalente. per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, ~~oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto.~~ Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

2) Al punto A.5) del disciplinare di gara la copia della polizza assicurativa richiesta si intende essere solo quella in possesso del professionista/i indicato/i per la progettazione

R: Sì. Nel caso il progettista fosse dipendente interno della Ditta concorrente la polizza può essere, indifferentemente, intestata o alla società in possesso di attestazione SOA per progettazione o al singolo progettista dipendente tecnico del concorrente stesso.

Quesito 9)

con riferimento all'appalto integrato in oggetto, la presente per richiederLe gentilmente se è possibile avere lo schema di calcolo delle prestazioni professionali inerenti la progettazione al fine di consentirci una più adeguata valutazione della gara insieme ad impresa interessata ad eseguire le opere.

La ringraziamo anticipatamente per la Sua disponibilità.

R: Non vengono forniti gli schemi di calcolo in quanto gli importi esposti all'interno dei bandi di gara sono stati individuati come media di precedenti affidamenti conferiti dall'Amministrazione comunale.

Quesito 10)

con la presente chiedo la seguente delucidazione relativamente al possesso dei requisiti da parte del professionista indicato per la progettazione:

La classe I categoria g, si limita esclusivamente ad opere di restauro, o è accettata per qualsiasi tipo di opera edile, intesa come strutture complesse di edifici?

Pongo il quesito perchè il disciplinare riporta la dicitura, "analoghi alla tipologia richiesta".

R: ~~Il requisito minimo previsto dal bando per la categoria Ig deve essere raggiunto attraverso uno o più servizi rientranti nella categoria Ig stessa limitatamente ai servizi svolti per progettazione di restauro/recupero di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. (Per "analoghi alla tipologia richiesta" si intende "restauro/recupero di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004").~~

Rettificato: vedi risposta 62 A)

Quesito 11)

Con riferimento alla gara in oggetto, si richiede se la scrivente, in possesso di attestazione SOA per classifica OG1 V, possa partecipare alla gara in avvalimento per categoria OG2 dichiarando il subappalto al 100% della OG11.

R: Si è ammesso l'istituto dell'avvalimento per la OG2. Per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti l'obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, ~~oppure il possesso dei requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto.~~ Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

Quesito 12)

Con riferimento alle tre gare d'appalto pubblicate in data 18-22 e 25 Marzo (intervento b.1 – b.3 e b.4) chiedo chiarimenti in merito al sopralluogo ed in particolare se in caso di A.T.I. lo stesso possa essere

effettuato da parte della sola impresa mandante e, in caso di cooptazione, da parte della sola impresa cooptata.

R: Si in entrambi i casi purché la persona che presenza ai sopralluoghi sia munita di idonea delega.

Quesito 13)

Relativamente all'intervento b.3 (Biblioteca 1° lotto) chiedo conferma di quanto indicato a pag.3 del bando e del disciplinare in merito alla classe richiesta (IV) per la categoria prevalente OG2.

R: Si è confermato in quanto la categoria OG2 classifica IV incrementata di 1/5 permette all'impresa di eseguire lavori in tale categoria fino all'importo limite di € 3.098.000 > 3.076.061,65 previsto dal BANDO..

Quesito 14)

Con la presente la ditta sottoscritta vi espone il suo quesito inerente le gare d'appalto sopra elencate: Una ditta con iscrizione nella categoria OG2 class. IV senza altre categorie deve in sede di appalto stipulare un'Associazione Temporanea di Impresa con una ditta qualificata SOA per la categoria OG11 class. II? Oppure in caso di aggiudicazione può subappaltare interamente le opere specifiche?

R: In riferimento alle gare CIG: 4978026CFF (SAN PIETRO MARTIRE) e CIG: 497781815D (EX MACELLO): la categoria OG2 classe IV (classe III per l'ex macello) è necessaria quale qualificazione nella categoria prevalente; per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, ~~oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto~~. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006). Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

In riferimento alla gara CIG: 4977584043 (EX FARMACIA), la categoria OG2 IV è necessaria quale qualificazione nella categoria prevalente; per quanto riguarda le categorie OS3 e OS28 le stesse sono assumibili in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella categoria prevalente) e comunque sono subappaltabili al 100%; per la categoria OS30 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto.

Quesito 15)

Riguardo i tre bandi in oggetto chiedo se il capogruppo del raggruppamento di progettazione possa effettuare la presa visione munito di semplice delega da parte dell'Impresa, in luogo della procura

R: si purché la persona che presenza ai sopralluoghi sia munita di idonea delega (deve inoltre essere sempre precompilato in duplice copia il modello G al fine di garantire un efficace svolgimento delle operazioni di sopralluogo).

Quesito 16)

In merito agli importi richiesti di fatturato quinquennale, risulta che le soglie indicate (Biblioteca Euro 156.240, ex macello 211.500, SPM 211.500) siano sensibilmente maggiori rispetto alla moltiplicazione per tre dell'importo di progettazione (rispettivamente Euro 43.500 x 3 = 130.500, Euro 22.000 x 3 = 66.000, Euro 35.450 x 3 = 106.350). Inoltre tali soglie risultano non proporzionali con l'ammontare complessivo degli appalti (rispettivamente €. 3.607.547,73, €. 1.314.754,14, €. 3.130.889,05).

Chiedo pertanto di voler cortesemente esplicitare il criterio alla base del ragionamento dell'Amministrazione nel fissare le soglie suddette.

R: Trattasi di un refuso valgono gli importi di progettazione indicati al punto 3 dei bandi di gara . Con determinazione dirigenziale n. 1025 del 28.3.2013 si è provveduto alla correzione di tali importi all'interno dei disciplinari di gara (disciplinari aggiornati già pubblicati sul sito) Gli importi esposti all'interno dei bandi di gara sono stati individuati come media di precedenti affidamenti conferiti dall'Amministrazione Comunale.

Quesito 17)

A pagina 3 del bando (EX MACELLO) si evince la possibilità da parte della società partecipante alla gara di indicare il subappalto in maniera integrale di opere elettriche, termiche, idrauliche e rete adduzione di gas e di realizzazione di ascensore a ditte aventi i requisiti di cui al decreto 22.01.2008 n.37 pari a € 308.508,73 (OG11 classe I)

R: per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, ~~oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto~~. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10.

Per le opere elettriche, termiche, idrauliche, rete adduzione di gas e di realizzazione di ascensore, vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori qualificati aventi i requisiti di cui al d.m. 21 gennaio 2008 n.37 e s.m.i. (pag.3 dei bandi di gara).

Quesito 18)

Punto 3) . Oggetto dell'appalto:

capo a) Redazione del progetto esecutivo : "la redazione del progetto esecutivo deve esser fatta sulla base dei progetti definitivi e dei relativi capitolati speciali d'appalto, degli schemi di contratto, dei piani di sicurezza e coordinamento, e del C.M.E. degli oneri per la sicurezza sia diretti che speciali", ovvero deve esser fatta sulla base dei progetti definitivi e dei relativi capitolati speciali d'appalto mentre gli schemi di contratto, i piani di sicurezza e coordinamento, ed il C.M.E. degli oneri per la sicurezza sia diretti che speciali devono esser redatti insieme al progetto esecutivo ?

Da quanto è scritto al punto 3), a) non appare chiaro.

R: No, sono già presenti all'interno del progetto definitivo posto a base di gara

Quesito 19)

Punto 4) Importo a base d'asta

capo b) "€ 42.775,84 per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano della sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo della sicurezza."

Detta cifra va a coprire solo gli oneri non soggetti a ribasso ovvero anche i costi della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del POS ? In quest'ultimo caso quindi il piano della sicurezza e coordinamento ed il POS devono esser redatti assieme al progetto esecutivo?

R: Detta cifra va a coprire solo gli oneri per la sicurezza in quanto il PSC fa parte del progetto definitivo posto a base di gara. Il POS è un documento che in ogni caso deve essere predisposto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è affidato a soggetto già individuato e/o da individuarsi da parte dell'Amministrazione attraverso apposita procedura.

Quesito 20)

Punto 7) Contenuto busta "A"

Capo A2, punto 9, a) " possedere un fatturato globale per serviziper un importo pari o superiore a 3 volte l'importo di progettazione (esecutiva?) a base d'asta e quindi un fatturato complessivo non inferiore a € 211.500,00."

Se l'importo a base d'asta della progettazione, che si presume esser quella esecutiva, è pari ad € 22.000,00 come fa ad esser necessario un fatturato complessivo non inferiore ad € 211.500,00 visto che € 22.000,00 x 3 fa € 66.000,00?

R: Trattasi di un refuso valgono gli importi di progettazione indicati al punto 3 dei bandi di gara . Con determinazione dirigenziale n. 1025 del 28.3.2013 si è provveduto alla correzione di tali importi all'interno dei disciplinari di gara (disciplinari aggiornati già pubblicati sul sito)

Quesito 21)

Con la presente siamo a richiedere delucidazioni in merito a quanto riportato a pagina 15 dei disciplinari di gara delle gare di cui in oggetto, relativamente agli importi del fatturato complessivo :

"a) possedere un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., analoghi alla tipologia richiesta, espletati negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., per un importo pari o superiore a 3 volte l'importo di progettazione a base d'asta e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad €.... ;"

gli importi riportati, infatti, non ci sembrano corretti in quanto moltiplicando per tre l'importo di progettazione non corrisponderebbero le cifre:

€ 22.000,00 x 3= 66.000,00 e non 211.500,00 (gara ex macello)

€ 43.500,00 x 3= 130.500,00 e non 156.240,00 (gara biblioteca)

€ 35.450,00 x 3= 106.350,00 e non 211.500,00 (gara ex Monastero di San Pietro Martire)

**R: Trattasi di un refuso valgono gli importi di progettazione indicati al punto 3 dei bandi di gara .
Con determinazione dirigenziale n. 1025 del 28.3.2013 si è provveduto alla correzione di tali importi all'interno dei disciplinari di gara (disciplinari aggiornati già pubblicati sul sito)**

Quesito 22)

per quanto riguarda la gara "ex macello", per i requisiti relativi alla progettazione esecutiva, è condizione necessaria e sufficiente il possesso della SOA con progettazione in categoria V classifica, per lavori Categoria OG1 cl VI - OG2 cl III - OG11 cl IV BIS - OG3 cl III ?

Anche perchè l'allegato D non contempla il ruolo di progettista interno alla società.

R: Il progettista dipendente di un concorrente in possesso di SOA per progettazione (in ciascuna delle categorie e classifiche previste dal bando) non ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare al punto 7 paragrafo A2.

Il modello D in tal caso dovrà essere sostituito da apposita dichiarazione della ditta concorrente all'interno della quale verrà individuato il progettista interno alla ditta.

Quesito 23)

1° gara OGGETTO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI Recupero dell'immobile denominato "ex macello" ubicato in Vercelli – Via F.lli Laviny n. 67" (intervento b.1)

la scrivente possedendo la categoria OG2 di V classifica, chiede se può partecipare singolarmente alla gara suddetta, dichiarando di voler subappaltare la categoria OG11 per intero.

R: ~~Si è possibile in quanto~~ Per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, ~~oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto.~~ Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

Quesito 24)

2° gara OGGETTO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI Restauro e risanamento conservativo immobili da destinarsi a Biblioteca –1° Lotto: "consolidamento statico Ex Farmacia, realizzazione Ludoteca e restauro delle facciate" (intervento b.3)

la scrivente possedendo la categoria OG2 di V classifica, chiede se può partecipare singolarmente alla gara suddetta, dichiarando di voler subappaltare le categoria OS3-OS28-OS30, per intero.

R: Si, può partecipare; inoltre per le categorie OS3 e OS28 le stesse sono assumibili in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella categoria prevalente) e comunque sono subappaltabili al 100%; per la categoria OS30 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto.

Quesito 25)

Le tre categorie scorporabili e subappaltabili OS3 I, OS28 I, OS30 I, possono essere coperti dalla Categoria OG 11 da noi detenuta ai sensi del DPR 207?"

R: Si è possibile secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i. in quanto "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 E OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta".

Quesito 26)

A che livello o livelli di progettazione debbono intendersi i servizi richiesti a pagina 15 del disciplinare riguardante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al progettista ?
Inoltre cosa intendete per “ servizi analoghi alla tipologia richiesta”?Basta cioè che i servizi ricadano nelle classi e categorie richieste o devono anche riguardare specificatamente il restauro conservativo di beni soggetti a tutela?

R: [vedi risposta 62 A\)](#)

Quesito 27)

Restauro Ex Monastero

si chiede una Qualificazione Soa in OG11: si chiede se è possibile partecipare con una qualificazione SOA in OG2 nella IV^a classifica, dichiarando di subappaltare interamente la categoria OG11. Si chiede inoltre se la categoria OG11 è equiparabile alle OS3-OS28-OS30.

R: Si è possibile. Per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i. “l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta”.

Quesito 28)

Restauro Ex Macello

si chiede una Qualificazione Soa in OG11: si chiede se è possibile partecipare con una qualificazione SOA in OG2 nella III^a classifica, dichiarando di subappaltare interamente la categoria OG11. Si chiede inoltre se la categoria OG11 è equiparabile alle OS3-OS28-OS30.

R: Si è possibile. Per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i. “l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta”.

Quesito 29)

Buongiorno, in relazione al bando di gara in oggetto si richiede se la mandante di una associazione ATI da costituirsi può partecipare con la cat.OG11 class. II in luogo delle Cat. OS3-OS28-OS30.

R: Si può partecipare in quanto ai sensi dell'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i. “l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta”.

Quesito 30)

Gara Ex Monastero di San Pietro Martire:

Con la presente, per richiede un chiarimento in merito alle categorie della gara in oggetto, la cui somma non da l'importo di gara.

La somma della OG2 (euro 2.679.123,19 e della OG11 (euro 405.115,86) riportate sul bando da un importo totale di Euro 3.084.239,05 anziché Euro 3.130.889,0 .

R: l'importo a base di gara pari a €3.130.889,05 è costituito da:

2.991.439,05 € per lavori

104.000,00 € per oneri sicurezza

35.450,00 € per redazione progetto esecutivo

Se si sommano gli importi:

2.679.123,19 € OG2

405.115,86 € OG11

35.450,00 € progetto esecutivo

Si ottiene un importo complessivo di €3.119.689,05 che porta una differenza con l'importo complessivo dell'appalto pari a €11.200,00.

Tale valore è relativo alla quantificazione degli oneri per la sicurezza diretti che andrebbero computati all'interno della categoria prevalente OG2 e pertanto il nuovo importo di tale categoria ammonterebbe ad € 2.690.323,19.

L'importo così ottenuto non comporta alcuna variazione di classifica all'interno delle cat. OG2 che pertanto rimane in IV classifica.

Quesito 31)

Gara Ex Monastero di San Pietro Martire:

1. Disciplinare di gara pagina 3 paragrafo 4. Importo a base d'asta. La somma degli importi indicati nella tabella dei requisiti relativi alla progettazione esecutiva è pari ad € 3.084.239,05 mentre l'importo totale indicato poco sopra per lavorazioni sottoposte a ribasso è € 2.991.439,05. Chiediamo a cosa corrisponda la differenza di € 92.800 tra i due importi.

R: l'importo di € 92.800,00 è relativo agli oneri per la sicurezza diretti compresi nei prezzi unitari

2. Nella stessa tabella l'importo di € 123.385,18 viene indicato come riferito alla categoria OG11 ma rientra nell'importo indicato poco sopra come totale riferito alla categoria OG2 di € 2.679.123,19 (che corrisponde quindi alla somma delle prime 3 righe della tabella stessa). Chiediamo quindi un chiarimento riguardo la categoria a cui tali lavorazioni appartengono.

R: l'importo di € 123.385,18 è relativo ad impianto idrico, fognario ed igienico sanitario per € 53.325,19 e ad impianto antincendio per €70.059,99 e sono effettivamente corrispondenti alla cat. OG11.

Tale condizione porta ad avere così:

OG2 € 2.679.123,19 – 123.385,18 = 2.555.738,01€

OG11 € 405.115,86 + 123.385,19 = 528.501,04 €

Tali nuovi importi portano ad avere l'obbligo di OG2 in class. IV e OG11 in class. II, non modificando pertanto i limiti di qualificazione dei lavori previsti nel bando di gara.

La categoria OG11 a seguito di tale condizione risulta superiore al 15% rispetto all'importo dell'appalto, pertanto vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

Quesito 32)

Gara Biblioteca I lotto:

1. A pagina 3 del Disciplinare di gara rettificato abbiamo rilevato:

- la somma degli importi suddivisi per categorie (€ 3.434.454,09) differisce dal totale delle lavorazioni sottoposte a ribasso indicato come € 3.349.293,32 per una differenza pari a € 85.160,77

- tale differenza di € 85.160,77 deriva da quella tra l'importo indicato come appartenente alla categoria prevalente OG2 (€ 3.161.222,02) e la somma dei due importi nella sottostante tabella dei requisiti per la progettazione riferiti alla stessa categoria OG2 (€ 1.616.183,25 + € 1.459.175,73 = € 3.075.358,98)

R: si tratta di un refuso. È da considerare corretto l'importo indicato nel bando di gara relativamente alla categoria prevalente OG2 (€ 3.076.061,65)

- una piccola differenza di € 702,27 tra l'importo indicato come totale delle lavorazioni soggette a ribasso (€ 3.349.293,32) ed il totale degli importi suddivisi per categoria indicati nella tabella (€ 3.348.591,05) che,

essendo gli importi degli impianti indicati in maniera coerente nell'elenco e nella sottostante tabella, sembra riferirsi alle lavorazioni appartenenti alla categoria OG2

R: anche qui trattasi di un refuso; la differenza di € 702,27 è da considerarsi ricompresa all'interno della cat. prevalente OG2.

2. Nella tabella a pagina 15 del Disciplinare (versione rettificata 28/03/13) nell'importo riferito alle strutture ci pare siano state invertite due cifre: a fronte di un importo indicato di € 857.505,44 il valore che corrisponde a 0,60 volte l'importo di € 1.459.175,73 corrispondente alle opere strutturali (cat. I g) è infatti € 875.505,44.

R: si tratta in effetti di un'inversione. Si conferma l'importo di € 875.505,44.

Quesito 33)

Relativamente alle gare di cui all'oggetto siamo a sottoporVi il seguente quesito:

- con riferimento alla gara dell' "ex macello" chiediamo se i lavori appartenenti alla categoria OG11 di importo pari ad € 308.508,73 e quindi superiori al 15% rispetto all'importo complessivo dell'appalto sono subappaltabili interamente come indicato nel bando e nel disciplinare di gara o la scrivente impresa che è in possesso di attestazione SOa in OG2 classifica V è costretta a raggrupparsi in associazione temporanea di impresa con ditta qualificata in OG11 in classifica I.

R: per la cat. OG11 di cui alla procedura di gara dell'ex Macello, essendo superiore al 15% rispetto all'importo dell'appalto, vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

Quesito 34)

La presente per avere conferma che le categorie scorporabili OS3-OS28-OS30 sono riconducibili alla categoria OG11.

R: si conferma, in quanto, come previsto dall'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i. "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 E OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta".

Quesito 35)

per quanto riguarda i requisiti del progettista indicato come responsabile della progettazione esecutiva quando sul disciplinare si indica:

Aver svolto negli ultimi dieci anni servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 2197/2010 e s.m.i., analoghi alla tipologia richiesta ... cosa si intende per analoghi alla tipologia richiesta?

Cosa bisogna considerare?

- 1) L'analogia per destinazione d'uso (quindi aver realizzato delle biblioteche) e coprire gli importi con quei lavori.
oppure
- 2) Considerare l'analogia per tipo di prestazione (a prescindere della destinazione d'uso) quindi in sostanza aver già fatto progettazioni esecutive per gli importi richiesti?

R: vedi risposta quesito 62 A)

Quesito 36)

Bando di gara Biblioteca 1° lotto (intervento b.3):

Le richiedo cortesemente se le categorie scorporabili interamente subappaltabili OS3, OS28 e OS30 possono essere assorbite dalla categoria OG11 in classifica adeguata.

R: Si è possibile, in quanto ai sensi dell'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i. "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta".

Quesito 37)

Bando Biblioteca: In considerazione delle categorie SOA possedute dalla ns. società (OG2 cl. IV, OG11 cl. II, OG1 cl. VII, OG3 cl. I, OG6 cl. III, OS1 cl. II) e dell'incremento premiante sugli importi delle classifiche vorrei sapere se è possibile la ns. partecipazione come impresa singola.

R: si è possibile in quanto in possesso di OG2 IV class. e OG11 II class. (secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i.)

Quesito 38)

Requisiti progettazione: essendo la ns. società attestata SOA per le categorie OG2 III e OG11 III, nonché progettazione e costruzione fino alla V classifica, si richiede se è soddisfatto il requisito relativo alla progettazione esecutiva di cui al Cap.3 del bando e 9 del disciplinare di gara;

R: Si è soddisfatto.

Quesito 39)

Finanziamento (punto 5 dei Bandi) di gara si richiede di conoscere l'entità delle singole parti costituenti i fondi del finanziamento dell'opera.

R: INTERVENTO EX MACELLO (b.1):

l'importo complessivo per l'attuazione delle opere di cui al Quadro Tecnico Economico è stato quantificato complessivamente in € 1.678.000,00 per progettazione esecutiva, lavori e somme a disposizione dell'amministrazione;

tale somma trova la seguente copertura:

€ 1.274.001,91 Fondi POR/FESR di cui 39,57% fondi FESR

46,49% Stato

13, 94% Regione Piemonte

€ 403.998,09 Fondi a disposizione dell'ente (fondi propri + eventuali contributi)

INTERVENTO BIBLIOTECHE (b.3):

l'importo complessivo per l'attuazione delle opere di cui al Quadro Tecnico Economico è stato quantificato complessivamente in € 4.670.000,00 per progettazione esecutiva, lavori e somme a disposizione dell'amministrazione;

tale somma trova la seguente copertura:

€ 3.481.864,80 Fondi POR/FESR di cui 39,57% fondi FESR

46,49% Stato

13, 94% Regione Piemonte

€ 1.188.135,20 Fondi a disposizione dell'ente (fondi propri + eventuali contributi)

INTERVENTO SAN PIETRO MARTIRE (b.4):

l'importo complessivo per l'attuazione delle opere di cui al Quadro Tecnico Economico è stato quantificato complessivamente in € 3.880.000,00 per progettazione esecutiva, lavori e somme a disposizione dell'amministrazione;

tale somma trova la seguente copertura:

€ 2.975.291,26 Fondi POR/FESR di cui 39,57% fondi FESR

46,49% Stato

13, 94% Regione Piemonte

€ 904.708,74 Fondi a disposizione dell'ente (fondi propri + eventuali contributi)

Quesito 40)

Recupero dell'immobile denominato "ex macello" ubicato in Vercelli – Via F.lli Laviny n. 67" (intervento b.1) In merito all'articolo 7 . A2. 9 punto a) b) c) del disciplinare di gara, possono considerarsi le DIREZIONI LAVORI servizi "analoghi alla tipologia richiesta relativa a lavori appartenenti ad ognuna delle classe e categorie... ?

R: vedi risposta quesito 62 A)

Quesito 41)

Gara per recupero immobile denominato "ex macello" ubicato in Vercelli - Via F.lli Laviny n. 67

Buongiorno, volevo un chiarimento in merito ai requisiti relativi alla progettazione della gara in oggetto: al punto 9a) pag. 15 del disciplinare viene richiesto di "possedere un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252..... per un importo pari o superiore a 3 volte l'importo di progettazione a base d'asta e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad €. 211.500,00".

Nel bando invece a pag. 2 l'importo a base d'asta per la progettazione ammonta ad €. 22.000,00 (punto c) Trattasi di un refuso? Qual'è l'importo esatto a base d'asta per la progettazione?

R: Trattasi di un refuso valgono gli importi di progettazione indicati al punto 3 dei bandi di gara . Con determinazione dirigenziale n. 1025 del 28.3.2013 si è provveduto alla correzione di tali importi all'interno dei disciplinari di gara (disciplinari aggiornati già pubblicati sul sito)

Quesito 42)

la scrivente impresa essendo attestata SOA con le seguenti categorie e classifiche:

- OG1 class. IV
- OG2 class. I
- OG11 class. I
- Progettazione fino a classifica III BIS

intende partecipare in avvalimento con impresa attestata SOA OG2 class. IV.

CHIEDE

Il requisito di progettazione riportato sull'attestato SOA allegato alla presente ci consente di partecipare alle procedure aperte sopra riportate?

Poiché nella tabella dove sono richiesti i requisiti di progettazione vengono richieste classe e categorie dei progettisti ma nulla è indicato per le imprese in possesso del requisito di progettazione chiediamo un chiarimento in merito.

R: come specificato con Determinazione dell'AVCP n.27/2002 del 16.10.2002 lett.G. 3° comma, "in caso di possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione, è necessario che la relativa classifica sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione e che il concorrente sia inoltre in possesso dei requisiti previsti...." Pertanto il possesso della classifica III bis non è sufficiente in quanto qualifica solo fino ad un importo di € 1.500.000 che aumentato di 1/5 porta ad un valore complessivo di € 1.800.000,00. L'importo complessivo dell'opera è pari ad € 3.130.889,05 (lavori + oneri per la sicurezza+ progetto esecutivo) e quindi occorre almeno una SOA per progettazione pari alla IV bis class.

Quesito 43)

la ditta che partecipa deve essere abilitata dal certificato SOA per la progettazione?

R: non vi è obbligo di possesso di certificazione SOA per la progettazione.

Negli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all'art.53, c.3 dlgs. 163/2006 gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

N.B. A tal proposito si ricorda a tutti i partecipanti alla gara che i progetti di restauro di beni vincolati dalla Soprintendenza , devono essere firmati o cofirmati da un architetto iscritto all'albo, ai sensi dell'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925

Quesito 44)

nel caso che la ditta non e' abilitata alla SOA per la progettazione ci possiamo associare con qualche studio che fanno progettazione?

R: si.

Negli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all'art.53, c.3 dlgs. 163/2006 gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti

qualificati, da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Quesito 45)

il progetto bisogna presentarlo in sede di gara oppure dopo l'aggiudicazione ?

R: il progetto esecutivo dovrà essere redatto dopo l'aggiudicazione della procedura di gara. (vedi anche art. 4 del Bando di gara).

Quesito 46)

il modello "E" deve essere compilato dalla ditta anche se e' in possesso del certificato SOA visto che parla di dichiarazione di capacita' economico finanziaria e tecnico organizzativo se si deve essere compilato dalla ditta e anche dal progettista?

R: si, il modello "E" deve essere compilato; considerato che il progettista è interno alla ditta è la ditta stessa che lo deve compilare.

In tal caso il modello D dovrà essere sostituito da apposita dichiarazione della ditta concorrente all'interno della quale verrà individuato il progettista interno alla ditta.

Quesito 47/48)

"Restauro conservativo dell'immobile denominato "ex Monastero di San Pietro Martire" ubicato in Vercelli – Via Dante Alighieri n. 91 (intervento b.4)".

Premesso che la scrivente impresa è in possesso di Attestazione SOA Cat. **OG2 classifica IV bis** – Cat. **OS2 classifica IV** – **progettazione classifica III Bis**;

· Siamo a chiedervi formale conferma in merito alla possibilità di partecipazione alla competizione in oggetto con le categorie possedute dalla scrivente.

R: Per quanto riguarda i lavori: la categoria OG2 classe IV bis qualifica nella categoria prevalente; la OS2 non è richiesta, è invece richiesta la categoria OG11 per la quale vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, oppure obbligo di ATI verticale con mandante qualificata. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

· Siamo inoltre a chiedervi specifici chiarimenti riguardo quanto di seguito esposto: come sopra premesso, essendo la scrivente in possesso di categoria SOA per costruzione e progettazione fino alla categoria III bis, è sufficiente presentare l'attestato SOA o è richiesta la presentazione di particolari requisiti e certificati inerente l'attività dei progettisti negli ultimi 10 anni?

R: per quanto riguarda la progettazione:

come specificato con Determinazione dell'AVCP n.27/2002 del 16.10.2002 lett.G. 3° comma, "in caso di possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione, è necessario che la relativa classifica sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione e che il concorrente sia inoltre in possesso dei requisiti previsti..." Pertanto il possesso della classifica III bis non è sufficiente in quanto qualifica solo fino ad un importo di € 1.500.000 che aumentato di 1/5 porta ad un valore complessivo di € 1.800.000,00. L'importo complessivo dell'opera è pari ad € 3.130.889,05 (lavori + oneri per la sicurezza+ progetto esecutivo) e quindi occorre almeno una SOA per progettazione pari alla IV bis class.

Dovranno pertanto essere presentati in sede di offerta i requisiti di progettazione richiesti dal bando.

Quesito 49)

quesiti relativamente alla DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI PROGETTISTA :

1. la dichiarazione relativa ai requisiti speciali , composizione struttura operativa, esperienza, ecc deve essere attestata con la compilazione dell' Allegato E ; nelle istruzioni per la compilazione si dice che "Nel caso di partecipazione in gruppo i requisiti di cui alla presente dichiarazione dovranno essere

attestati esclusivamente dal capogruppo o dal rappresentante” quesito : il capogruppo deve attestare anche il fatturato, i servizi di progettazione , l’esperienza degli altri componenti dell’ ATI , anche se ancora da costituire?

2. per servizi analoghi alla tipologia richiesta , si intende il solo progetto esecutivo ?
3. nello stesso allegato E, al punto d) ,dove si richiede la composizione della struttura operativa, nella casella che cita “ esperienza “, cosa si intende ?
4. le referenze bancarie richieste sono del solo capogruppo ?

R:

1. **Si, in qualità di capogruppo attesta per tutti i soggetti .**
2. **vedi risposta a quesito 62 a)**
3. **Si intende la specifica esperienza maturata dal professionista ad esempio: progetti architettonici, progetti di restauro, strutture , impianti... ecc.**
4. **si.**

Quesito 50)

Con la presente siamo a chiederVi se possiamo dare incarico a dei professionisti per le singole categorie di progettazione, senza costituire Ati o avvalimento con loro, in quanto compilando il facsimile Modello A non sembrerebbe fattibile.

R: si è possibile. I progettisti indicati devono possedere i requisiti di progettazione previsti dai bandi di gara.

Quesito 51)

“EX MONASTERO DI SAN PIETRO MARTIRE. “CONSOLIDAMENTO STATICO EX FARMACIA”
con la presente siamo a chiedervi il seguente quesito:

- 1) avendo noi scrivente , una qualifica SOA in OG2 III bis con **progettazione fino alla V** classifica possiamo partecipare alle gara in oggetto facendo un RTI con un'altra impresa qualificata in OG2 III bis?
- 2) lo stesso raggruppamento raggiunge i requisiti richiesti per la progettazione?

R: 1. si, attraverso ATI orizzontale. Vale quanto indicato a pag. 8 del bando di gara “requisiti delle associazioni orizzontali”. Per quanto riguarda alla qualificazione in categoria OG11 si rimanda alla risposta al quesito n.31)
2. si in quanto possiede una SOA in V classifica.

Quesito 52)

“EX MACELLO”

con la presente siamo a chiedervi il seguente quesito:

- 1) la scrivente, avendo una certificazione SOA in OG2 classifica III bis, e qualificata anche per la progettazione fino alla V classifica, chiede se con la suddetta qualificazione risponde ai requisiti richiesti dal bando in oggetto, sia per la costruzione che per la progettazione.

R: la class. OG2 III bis qualifica per la categoria prevalente; per la categoria OG11, essendo superiore al 15% rispetto all'importo dell'appalto, vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

La SOA in V classifica per la progettazione è qualificante al fine dei requisiti per la progettazione.

Quesito 53)

Per l'appalto relativo al restauro e risanamento conservativo immobili da destinarsi a biblioteca - 1° lotto: " consolidamento statico ex farmacia, realizzazione ludoteca e restauro facciate" intervento b.3 occorre possedere OG2 classifica IV ed inoltre sono presenti nell'appalto le categorie OS3-OS28-OS30 (€ 273.232,07) interamente subappaltabili. Per poter avvalersi del subappalto totale delle categorie occorre coprire l'intero importo del contratto? ovvero 3.348.293,72? In tal caso occorre possedere una OG2 IV bis per poter partecipare all'appalto?

R: In riferimento alla gara CIG: 4977584043 (EX FARMACIA), la categoria OG2 IV è necessaria quale qualificazione nella categoria prevalente; per quanto riguarda le categorie OS3 e OS28 le stesse sono assumibili in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella categoria prevalente) e comunque sono subappaltabili al 100%; per la categoria OS30 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, oppure occorre la OG2 IV bis per avere così i requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto

Quesito 54)

Avendo un attestazione SOA per la categoria OG2 classifica IV, avevamo intenzione di prestare tale categoria ad un'altra società con un contratto di avvalimento. Per l'appalto sopraindicato e per il restauro conservativo dell'immobile denominato "Ex Monastero S. Pietro Martire" nel bando di gara vi è indicato che occorre il possesso della certificazione ISO (requisito non cedibile). La società alla quale intendiamo prestare la ns categoria non possiede tale certificazione, è possibile per loro partecipare all'appalto avvalendosi della ns categoria seppur non possedendo l'ISO?

R: sì, la certificazione ISO è tipica delle nuove certificazioni per le classi pari o superiori alla III; quindi avvalendosi della vostra SOA in classe IV con ISO può partecipare.

Quesito 55)

Sono un libero professionista che da 35 anni lavora esclusivamente per Enti pubblici e che vorrebbe partecipare al bando congiuntamente con un'Impresa ma ha il seguente dubbio:

- nel curriculum ho 3 incarichi che a livello di validità delle competenze sono classificati con 1d, 1g, IIIA, IIIb, IIIc ma che non soddisfano integralmente i limiti imposti dal bando, ne ho 1 classificato con 1b, 1g, IIIA, IIIb che soddisferebbe da solo i requisiti, altri 3 su edifici vincolati che, a livello di incarico, per avere una parcella minore, sono stati classificati con 1b, 1g, IIIA, IIIb ed altri solo in 1b.

Nel bando si parla di lavori analoghi ma non vorrei che fosse causa di esclusione il fatto che, pur essendo lavori edili o strutturali od impiantistici debbano, obbligatoriamente, riferirsi ad interventi classificati in 1d a livello di incarico.

R: Anche se gli incarichi professionali sono stati classificati in classi e categorie diverse si deve comunque far riferimento a quanto esplicitato al punto 2.2 della Det. n.5 del 27/7/2010 dell'AVCP e relative tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate.

Nella fattispecie: *"...Di conseguenza, si suggerisce alle stazioni appaltanti ed ai concorrenti, per l'individuazione dei requisiti, l'utilizzo delle tabelle allegate alla presente determinazione (tabelle n 1, 2 e 3), anche allo scopo di evitare ingiustificate restrizioni alla concorrenza.....E' necessario, poi, richiedere nel bando che i concorrenti allegino alla domanda di partecipazione alla gara l'elenco dei lavori per i quali hanno svolto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando e attestino, nella dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda, il numero medio annuo di unità (comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) impiegate nell'espletamento dei servizi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando...."*

Quesito 56)

"Ex Monastero Di San Pietro Martire"

Dovrei compilare la documentazione relativa ai progettisti esterni indicati dall'impresa raggruppati mediante un Raggruppamento Temporaneo Professionisti.

RELATIVAMENTE AL MODELLO D:

Domanda 1) Tale Modello deve essere compilato e sottoscritto da ogni componente della RTP? ovvero dal Mandatario e dai Mandanti? Domanda 2) La dichiarazione al punto 1 chiede di inserire le persone legalmente autorizzate ad impegnare il concorrente, individuate ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In tal caso Bisogna inserire i dati di tutti i componenti della RTP distinguendoli per carica per poi richiamarle al successivo punto 2 precisando il ruolo e le funzioni dell'incarico? oppure i dati dell'impresa concorrente ed in tal caso quali?

R: Il modello D riguarda la dichiarazione di coloro che partecipano alla procedura di gara in qualità di progettisti. Costoro possono essere professionisti / società di ingegneria / studi associati. Ognuno dei componenti l'RTP dovrà compilare il proprio modello D e riportare al punto 1 per il proprio studio/società il nominativo della persona autorizzata ad impegnare i sottoscrittore del modello . al punto 2) dovranno essere indicate le persone che all'interno del soggetto sottoscrittore svolgeranno un ruolo/incarico all'interno della procedura di gara

RELATIVAMENTE AL MODELLO E:

Domanda 3) Nelle tabelle di tale modello, si riscontrano le diciture relative al codice ISTAT e rivalutazione monetaria. Si Chiede a tal proposito cosa si intende con tali definizioni e come vanno compilate le rispettive caselle, in quanto per le opere progettate e dirette presenti all'interno del proprio curricula vitae, si sono prodotte solo varianti contenute nei limiti di Legge.

R: si intende l'indice ISTAT di rivalutazione monetaria. Tale indice può essere utilizzato per attualizzare il valore degli incarichi ottenuti in tempi diversi.

Quesito 57)

INTERVENTO B.3

CON RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO SI CHIEDE SE L'IMPRESA CON QUESTI REQUISITI PUÒ PARTECIPARE ALLA GARA IN FORMA SINGOLA.

OG2 CL. IV + INCREMENTO

OG11 CL. I CON INCREMENTO IN SOSTITUZIONE DELLE CATEGORIE OS3 – OS28 – OS30

R: Si, può partecipare. Per quanto riguarda le categorie OS3 e OS28 le stesse sono assumibili in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella categoria prevalente) e comunque sono subappaltabili al 100%; per la categoria OS30 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata, oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto.

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i. *"l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta"*.

Quesito 58)

INTERVENTO B.4

CON RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO SI CHIEDE SE L'IMPRESA CON QUESTI REQUISITI PUÒ PARTECIPARE ALLA GARA IN FORMA SINGOLA.

OG2 CL. IV + INCREMENTO CON OBBLIGO DI SUBAPPALTO DELLA CATEGORIA OG11 .

R: In riferimento alla gara relativa a SAN PIETRO MARTIRE la categoria OG2 classe IV è necessaria quale qualificazione nella categoria prevalente; per la categoria OG11 vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10

Quesito 59)

In relazione all'appalto relativo ai lavori di restauro dell'Ex Monastero di S. Pietro Martire si chiede: I progettisti possono essere INDICATI dall'impresa o è necessario partecipare in raggruppamento o ricorrere all'avvalimento di cui all'art. 49 del d. lgs. 163/2006?

R: i progettisti possono essere sia indicati come collaboratori oppure attraverso un RTP tra impresa e professionisti.

Il progettista indicato come collaboratore deve avere i requisiti per la progettazione in proprio mentre se si realizza una ATI (tra impresa e professionista) può avvalersi del requisito di un'altro professionista.

Quesito 60)

In relazione all'appalto relativo ai lavori di restauro dell'Ex Monastero di S. Pietro Martire si chiede:
Al punto A.5 del disciplinare di gara si richiede che i progettisti devono "produrre in copia" polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'art. 111 comma 1 del Codice. Ma tale articolo specifica che la polizza in questione dovrà essere prodotta A FAR DATA DALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. Si chiede pertanto se la polizza richiesta sia la "generica" RC professionale divenuta obbligatoria con la riforma degli ordini professionali - legge 148/2011.

R: l'assicurazione cui si fa riferimento è la generica R.C. professionale.

Quesito 61)

Per il sopralluogo è richiesta la presentazione del mod. D da compilare da parte del progettista?

R: no, per il sopralluogo deve essere precompilato il modello G in duplice copia.

Quesito 62)

RICHIESTA DI RETTIFICA IN MERITO A QUANTO DICHIARATO DALLA STAZIONE APPALTANTE NELLE RISPOSTE AI QUESITI n. 1, 2 e 10 E CHIARIMENTI SU QUANTO RICHIESTO DA DISCIPLINARE DI GARA AL cap. 7 – p.to A.5.

Il sottoscritto xxxx, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di xxxxx, in qualità di progettista indicato da una ditta concorrente, richiede quanto segue:

A) Al Quesito n. 1 di cui all'oggetto, in particolare, un concorrente chiede: *In riferimento ai requisiti del progettista, il disciplinare di gara a pag. 15 punto 9, comma a) prescrive quanto segue: "possedere un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., analoghi alla tipologia richiesta, espletati negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., per un importo pari o superiore a 3 volte l'importo di progettazione a base d'asta e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad €. 156.240,00;" Per "servizi analoghi alla tipologia richiesta" si fa riferimento alla tipologia di lavoro o alle categorie indicate nel bando? Più precisamente, si devono intendere servizi di restauro e risanamento conservativo o servizi che abbiano le categorie Ig, Id, IIIa, IIIb, IIIc?*

Alla suddetta richiesta la Stazione Appaltante ha risposto come segue: *il riferimento sono le categorie Ig, Id, IIIa, IIIb, IIIc limitatamente ai servizi svolti per progettazione di restauro/recupero di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.*

Lo scrivente, ricordando che il Codice ed il relativo Regolamento trattano solo di servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252 DPR 207/10 – cat. 12 dell'Allegato II-A al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e che nella Determinazione n. 5 del 27/07/2010, nei criteri di individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, due classi, la I e la VI, individuano un insieme di interventi oggettivamente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi nelle due classi in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (crescente nella classe I dalla lettera a) alla lettera d) - organismi edilizi, ritiene che la esplicita richiesta debba riguardare tutte le opere di cui all'art. 14 - Id (e così per le restanti) della legge 143/49 e precisamente:

"Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici ci e piani regolatori parziali", in quanto – come già evidenziato – caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica, laddove ad esempio la progettazione e/o D.L. e/o coord. sicurezza e/o collaudo di un teatro od altro, debbano essere valutate alla stregua di un restauro (tutti servizi prestati per opere ricadenti nella medesima classe e cat.).

Si chiede, quindi, a questa Spett.le Stazione Appaltante di rettificare quanto oggettivato, secondo quanto espressamente previsto dalla vigente normativa in materia di LL. PP..

R (62.A): Sulla base dell'osservazione formulata, si precisa quanto segue:

- al capitolo 7 "contenuto busta A", punto A.2 "dichiarazione possesso requisiti generali e speciali progettista" punto 9, lett. a), il fatturato globale per servizi da possedere è il fatturato globale del dichiarante, in quanto il requisito in questione riguarda unicamente la capacità economico-finanziaria e quindi prescinde dalle classi e categorie dei progetti redatti nella temporalità indicata.

- al capitolo 7 “contenuto busta A”, punto A.2 “dichiarazione possesso requisiti generali e speciali progettista” punto 9, lett. b) e c), che attengono alla capacità tecnico-organizzativa del concorrente, la Stazione Appaltante ha determinato, per l’elaborazione di un progetto qualitativamente adeguato a soddisfare le esigenze individuate e in relazione alle caratteristiche degli immobili oggetto di gara, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, coerentemente ai contenuti della Determinazione n.5 del 27.07.2010, di non distinguere relativamente alla destinazione funzionale dell’edificio (non si chiede un’esperienza di restauro/recupero di monasteri o di biblioteche) né relativamente al tipo di servizio da svolgere (solo progetti esecutivi), ma si chiede l’esperienza specifica in restauro/recupero di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

B) Al cap. 7 – p.to A.5 del disciplinare, si richiede copia della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi di cui all’art. 111, c. 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; In particolare, **il comma citato prevede che tale polizza sia richiesta a far data dall’approvazione del progetto esecutivo e comunque non prima della firma del contratto tra il concorrente e la P.A.**, si chiede a questo Spett.le Ente di chiarire al meglio questo punto e cosa esattamente si richiede ai progettisti indicati dal concorrente, dato che – specie in caso di RTP INDICATO da un concorrente – tale polizza deve garantire in solido l’operato del gruppo e non del singolo.

R (62.B): la polizza assicurativa che si richiede è la generica R.C. professionale obbligatoria per tutti i professionisti.

C) Si precisa, infine, che il **punto 4 della det. n. 2 del 01/08/2012 dell’AVCP**, confortato dalla giurisprudenza disponibile (vedasi **Cons. di Stato Sez III, n. 5161 del 01/10/2012**), non consente l’istituto dell’avvalimento per i **progettisti indicati**, ma **solo per quelli associati al concorrente**. Si prega volere rettificare e/o chiarire quanto dichiarato nella risposta al quesito n. 2

R (62.C): si è provveduto alla rettifica della risposta al quesito n.2

Quesito 63)

La scrivente Impresa intende partecipare alle gare in oggetto “ex Farmacia” ed “ex Macello” in forma singola, coprendo la fase esecutiva dell’appalto con proprie iscrizioni SOA (OG2 cl VIII° OG11 cl. III bis°), mentre per i requisiti progettuali vorrebbe **Nominare** + soggetti tra cui:

- 1 Libero professionista
- 1 Società di ingegneria
- 1 Società di progettisti

Gli stessi possono essere semplicemente indicati singolarmente oppure necessita che la scrivente NOMINI un raggruppamento temporaneo di professionisti ? e quindi dovremmo allegare anche il loro impegno di associazione?

R: I progettisti possono essere indicati singolarmente. In tal caso devono possedere i requisiti di progettazione richiesti dal bando di gara.

Qualora non fossero in possesso di tutti i requisiti dovrà essere costituita apposita RTI.

Quesito 64)

Categorie di lavorazioni

- **Il bando di gara prevede, al punto 3**, le seguenti categorie di lavorazioni:

Ex Monastero:

OG2 classifica IV categoria prevalente

OG11 classifica II categoria scorporabile interamente subappaltabile

L’allegato A, al punto 14, richiede di dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazioni relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (**OG1 e OG11**) che si intendono eseguire direttamente

Ex Farmacia:

OG2 classifica IV categoria prevalente

OS3 – OS28 – OS30 classifica I categorie scorporabili interamente subappaltabili

L’allegato A, al punto 14, richiede di dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazioni relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (**OG1 e OG11**) che si intendono eseguire direttamente

Ex Macello:

OG2 classifica III categoria prevalente

OG11 classifica I categoria scorporabile interamente subappaltabile

L'allegato A, al punto 14, richiede di dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazioni relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (**OG1 e OG11**) che si intendono eseguire direttamente

Sulla base di quanto riscontrato, si richiede di chiarire i contenuti richiesti al punto 14 degli allegati A, in quanto appaiono difformi dal bando di gara

R: vale quanto indicato nel bando di gara (lex specialis).

La modulistica dovrà essere corretta da parte del concorrente in conformità con quanto previsto nel bando.

Quesito 65)

Requisiti progettazione:

- **Il bando di gara prevede, al punto 3, i seguenti importi per la progettazione esecutiva:**

Ex Monastero: €. 35.450,00

Il disciplinare di gara indica, **al punto 9, lettera a**, che il progettista deve essere in possesso del seguente requisito:

possedere un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., analoghi alla tipologia richiesta, espletati negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., per un importo **pari o superiore a 3 volte l'importo** di progettazione a base d'asta e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad **€. 211.500,00;**

Ex Farmacia: €. 43.500,00

Il disciplinare di gara indica, **al punto 9, lettera a**, che il progettista deve essere in possesso del seguente requisito:

possedere un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., analoghi alla tipologia richiesta, espletati negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., per un importo **pari o superiore a 3 volte l'importo** di progettazione a base d'asta e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad **€. 156.240,00;**

Ex Macello: €. 22.000,00

- Il disciplinare di gara indica, **al punto 9, lettera a**, che il progettista deve essere in possesso del seguente requisito:

possedere un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., analoghi alla tipologia richiesta, espletati negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., per un importo **pari o superiore a 3 volte l'importo** di progettazione a base d'asta e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad **€. 211.500,00;**

A fronte di ciò, si segnala un'incongruenza tra l'importo indicato nel bando ed il fatturato minimo per servizi richiesto nel disciplinare.

R: Trattasi di un refuso. Valgono gli importi di progettazione indicati al punto 3 dei bandi di gara .

Con determinazione dirigenziale n. 1025 del 28.3.2013 si è provveduto alla correzione di tali importi all'interno dei disciplinari di gara (i disciplinari aggiornati sono stati pubblicati sul sito)

Quesito 66)

- ciascun disciplinare richiede, **ai punti 9.a, 9.b e 9.c**, il possesso di fatturato e lo svolgimento di servizi, **analoghi alla tipologia richiesta**.

Si richiede conferma che, per servizi **analoghi alla tipologia richiesta**, si debbano intendere servizi appartenenti alle classi e categorie indicate nel bando di gara e relative a tipologie di opere indicate nella tabella che individua le classi e le categorie per la progettazione di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143

R: vedi risposta al quesito 62.A)

Quesito 67)

In caso di A.T.I. di progettisti, in merito ai requisiti *analoghi alla tipologia richiesta* (Ig, Id, IIIa, IIIb, IIIc) la capogruppo deve possedere, per esempio, almeno il 60% oppure non è un requisito necessario? (non deve obbligatoriamente possedere una quota % per ogni categoria).

R: ai sensi dell'art.261 del DPR 207/2010 la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Va sottolineato che, in merito ai requisiti economico-finanziari, il valore del fatturato globale va considerato senza tener conto della tipologia e delle classi.

Quesito 68)

Con riferimento al punto **A4) Cauzione provvisoria**: deve essere presentata solo da parte dell'Impresa o riguarda anche i progettisti?

R: riguarda solo l'impresa nella misura prevista dagli atti di gara.

Quesito 69)

Con riferimento al punto A5) polizza assicurativa, deve essere presentata:

- la copia della lettera di impegno?
- la polizza assicurativa firmata dalla capogruppo/mandataria dell'ATI di progettisti?
- oppure ogni progettista presenta la propria polizza assicurativa?

R: la polizza assicurativa che si richiede è la generica R.C. professionale obbligatoria per tutti i professionisti.

Quesito 70)

Modello D DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA, nella prima parte della domanda, nel campo “ in qualità di _____ “

si deve indicare “ PROGETTISTA INDICATO DALL'IMPRESA “ e proseguire con i dati dell'impresa sede via, P.Iva Tel. e Fax....etc

o si deve indicare “ libero professionista singolo” e proseguire con i dati del professionista, sede studio P.Iva, tel Fax?

R: dipende dal rapporto instaurato tra impresa e professionista. In caso di incarico da parte dell'impresa inserire nella prima parte della domanda nel campo “in qualità di ___” progettista indicato dall'impresa.....; nella seconda parte si croci la tipologia di soggetto cui il professionista appartiene dichiarando di seguito i propri dati.

Quesito 71)

MODELLO D DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA, LETTERA M : è scritto “ che nei propri confronti dell'impresa NON è stata applicata la sanzione interdittiva.... C'è un errore di battitura???

R: si c'è un refuso, si devono eliminare le parole “dell'impresa”.

Quesito 72)

MODELLO D DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA, PUNTO 8) E 9) “ dichiarazione esplicitata nel modello E” Si può lasciare questa dicitura o si deve dichiarare per esteso quanto indicato nel disciplinare di gara?

R: si lasci così com'è ricordandosi di compilare il modello E

Quesito 73)

Ex macello

La sottoscritta *DITTA XXX* partecipa alla suindicata gara d'appalto avvalendosi di una società in nome collettivo che ha come direttore tecnico un architetto abilitato.

Volevo sapere se il direttore tecnico dell'impresa ausiliaria è compatibile con il requisito richiesto dal bando cioè di redigere il progetto esecutivo, oppure se bisogna indicare un professionista esterno.

R: Negli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all'art.53, c.3 dlgs. 163/2006 gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Quesito 74)

in relazione alle tra gare di cui all'oggetto con al presente siamo a segnalare che all'interno dei modelli A (domanda e dichiarazione sostitutiva) e C (subappalti) le categorie in essi riportate (**V. punto 14) modello A e categorie da subappaltare modello C**) non corrispondono a quelle pubblicate nei bandi.

Si chiede a codesto spett.le Staff se possiamo modificarle noi in sede di gara o se provvederete ad aggiornare i modelli.

R: Trattasi di un refuso. Con determinazione dirigenziale n. 1025 del 28.3.2013 si è provveduto alla correzione dei disciplinari di gara (disciplinari aggiornati già pubblicati sul sito). La modulistica dovrà essere corretta da parte del concorrente in conformità con quanto previsto nel bando e nel disciplinare.

Quesito 75)

San Pietro Martire

Con la presente si chiede se la ditta in possesso di SOA per progettazione III bis può partecipare alla gara senza indicare professionisti esterni.

Si chiede inoltre di sapere quali sono i moduli da compilare nel caso di partecipazione alla gara con la SOA di progettazione III bis.

R: No, è necessaria la SOA per progettazione in IV bis e pertanto occorre indicare o associarsi con professionista/i in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. (vedi anche risposta a quesito 47/48)

Quesito 76)

In riferimento alle Gare di cui all'oggetto, con la presente siamo a chiedere quanto segue:

- Con riferimento alla progettazione, chiediamo conferma che sia possibile semplicemente indicare i progettisti, senza ricorrere ad un ATI o ad un contratto di avvalimento, ma con la semplice presentazione da parte dei progettisti stessi delle dichiarazioni di cui agli allegati D ed E.

R: si è possibile in quanto negli appalti di progettazione/esecuzione, ai sensi dell'art. 53, c.3 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici devono possere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati da indicare in offerta, o partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati alla progettazione.

- Essendo un Consorzio di Cooperative di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 si chiede di precisare quali dichiarazioni deve predisporre la consorziata per la quale si partecipa.

R: entrambe devono compilare separatamente i modelli A, B e C.

Quesito 77)

in qualità di progettista faccio presente che la POLIZZA ASSICURATIVA non può essere richiesta in questa fase in quanto è dovuta solo in fase di presentazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'indizione della gara di appalto (lavori).

La stessa agenzia assicurativa conferma che non è possibile emettere polizza in mancanza di affidamento incarico

R: la polizza assicurativa che si richiede è la generica R.C. professionale obbligatoria per tutti i professionisti.

Quesito 78)

Con la presente siamo a richiederLe specifiche in merito alla risposta al quesito n 22 che riportiamo qui di seguito in forma integrale:

Quesito 22)

per quanto riguarda la gara "ex macello", per i requisiti relativi alla progettazione esecutiva, è condizione necessaria e sufficiente il possesso della SOA con progettazione in categoria V classifica, per lavori Categoria OG1 cl VI - OG2 cl III - OG11 cl IV BIS - OG3 cl III ? Anche perchè l'allegato D non contempla il ruolo di progettista interno alla società.

R: Il progettista dipendente di un concorrente in possesso di SOA per progettazione (in ciascuna delle categorie e classifiche previste dal bando) non ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare al punto 7 paragrafo A2.

Il modello D in tal caso dovrà essere sostituito da apposita dichiarazione della ditta concorrente all'interno della quale verrà individuato il progettista interno alla ditta.

Quesito :

Il progettista non ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti ma la/le figura/e che verranno individuate devono possedere i requisiti richiesti dal disciplinare o basta la certificazione SOA per la progettazione della ditta concorrente?

R: se il progettista è interno alla ditta (in possesso di SOA per la progettazione adeguata) non deve dimostrare ulteriori requisiti, in caso contrario deve compilare i modelli D e E in prima persona.

Quesito 79)

"EX MACELLO"

Con la presente si chiede di sapere per la procedura in oggetto, se una ditta in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie:

OG2 IV

OG11 I

OG1 V

OS30 I

ed in possesso di SOA di progettazione e costruzione in categoria III BIS

con un legale rappresentante e direttore tecnico ingegnere può partecipare alla procedura in oggetto senza la necessità di indicazione professionisti esterni o raggrupparsi?

quindi se si partecipa con la SOA di progettazione in categoria III bis, non devono venire predisposti i moduli **D ed E** perché coperti dalla SOA di progettazione stessa?

R: Sì, con SOA in classifica III bis per la progettazione la ditta deve compilare il modello E, il modello D dovrà essere sostituito da apposita dichiarazione della stessa.

N.B. Si ricorda a tutti i partecipanti alla gara che i progetti di restauro di beni vincolati dalla Soprintendenza, devono essere firmati o cofirmati da un architetto iscritto all'albo, ai sensi dell'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925

Quesito 80)

"MONASTERO S. PIETRO MARTIRE"

In relazione ai contenuti del quesito n. 9 ed a quanto esplicitato dal RUP nella propria risposta al detto quesito, si pone il seguente nuovo quesito:

A fronte degli importi previsti dal progetto definitivo nelle diverse Classi e Categorie, l'onorario delle prestazioni oggetto del bando di gara, calcolato applicando a tali importi i disposti del D.M. 4/4/2001 (come indicato dall'art. 5 comma 2 del Decreto Sviluppo 2012), risulta essere il seguente:

Id	€ 64.956
Ig	€ 17.926
IIIa	€ 4.671
IIIb	€ 5.978
IIIc	€ 11.223
Totale	€ 104.755

Orbene, considerando che l'importo totale dell'onorario delle prestazioni richieste, calcolato a norma di legge, assomma, con buona approssimazione, a complessivi € 104.755,00, si richiede cortesemente al RUP di voler illustrare ai concorrenti candidati le motivazioni che hanno consentito al RUP medesimo ed alla Amministrazione appaltante di trasformare l'importo dell'onorario come sopra calcolato riducendolo da € 104.755,00 a soli € 35.450,00.

R: l'affidamento dei lavori indicati all'art.198, commi 1 e 2, del d.lgs 163/2006 è disposto di regola sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale d'appalto e dallo schema di contratto ed è quindi un progetto cantierabile.

L'esecuzione dei lavori può quindi prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo.

L'appalto integrato che affida all'impresa aggiudicataria il progetto esecutivo, ha come fine di far compiere ad un unico soggetto, concertando con la Soprintendenza, le scelte di dettaglio da compiersi anticipatamente rispetto alla fase di esecuzione dei lavori.

Va inoltre rimarcato che nell'appalto integrato è l'impresa aggiudicataria che ha la titolarità del rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale, mentre i progettisti rivestono la figura di "collaboratori esterni".

Per queste motivazioni sono stati valutati congrui i valori attribuiti alla progettazione esecutiva previsti dal bando di gara.

Quesito 81)

"EX MACELLO"

In relazione ai contenuti del quesito n. 9 ed a quanto esplicitato dal RUP nella propria risposta al detto quesito, si pone il seguente nuovo quesito:

A fronte degli importi previsti dal progetto definitivo nelle diverse Classi e Categorie, l'onorario delle prestazioni oggetto del bando di gara, calcolato applicando a tali importi i disposti del D.M. 4/4/2001 (come indicato dall'art. 5 comma 2 del Decreto Sviluppo 2012), risulta essere il seguente:

Id	€	31.986
Ig	€	6.130
IIIa	€	3.701
IIIb	€	4.769
IIIc	€	6.298
Totale	€	52.883

Orbene, considerando che l'importo totale dell'onorario delle prestazioni richieste, calcolato a norma di legge, assomma, con buona approssimazione, a complessivi €. 52.883,00, si richiede cortesemente al RUP di voler illustrare ai concorrenti candidati le motivazioni che hanno consentito al RUP medesimo ed alla Amministrazione appaltante di trasformare l'importo dell'onorario come sopra calcolato riducendolo da €. 52.883,00 a soli €. 22.000,00.

R: vedi risposta a quesito 80)

Quesito 82)

BIBLIOTECA - 1° LOTTO

In relazione ai contenuti del quesito n. 9 ed a quanto esplicitato dal RUP nella propria risposta al detto quesito, si pone il seguente nuovo quesito:

A fronte degli importi previsti dal progetto definitivo nelle diverse Classi e Categorie, l'onorario delle prestazioni oggetto del bando di gara, calcolato applicando a tali importi i disposti del D.M. 4/4/2001 (come indicato dall'art. 5 comma 2 del Decreto Sviluppo 2012), risulta essere il seguente:

Id	€	66.540
Ig	€	33.384
IIIa	€	1.620
IIIb	€	3.735
IIIc	€	8.494
Totale	€	113.772

Orbene, considerando che l'importo totale dell'onorario delle prestazioni richieste, calcolato a norma di legge, assomma, con buona approssimazione, a complessivi €. 113.772,00, si richiede cortesemente al RUP di voler illustrare ai concorrenti candidati le motivazioni che hanno consentito al RUP medesimo ed alla Amministrazione appaltante di trasformare l'importo dell'onorario come sopra calcolato riducendolo da €. 113.772,00 a soli €. 43.500,00.

R: vedi risposta a quesito 80)

Quesito 83)

Si richiede di conoscere se i servizi richiesti devono essere riferiti soltanto a progettazioni esecutive o possono essere riferiti anche a progettazioni preliminari e definitive;

Si richiede inoltre di conoscere se, relativamente alle classi e categorie richieste, i servizi devono essere espletati nel contesto di "Lavori di restauro di edifici in muratura" oppure possono essere relativi anche a lavori non di "restauro di edifici in muratura"

R: vedi risposta a quesito 62°A)

Quesito 84)

Potete confermare la possibilità di "indicare" solamente il professionista (o gruppo di professionista, o società, etc.) utili a soddisfare i requisiti richiesti relativi alla progettazione esecutiva non avendo l'obbligo di costituire con loro un raggruppamento? nel Modello A l'opzione da bararre nel suddetto caso è quella indicata come:

"B) di avvalersi del/i seguente/i progettisti qualificati"

R:si, in quanto negli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all'art.53, c.3 dlgs. 163/2006 gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Quesito 85)

La cauzione provvisoria al punto A.4 e 7.2 del Disciplinare richiesta è sufficiente che riporti la sottoscrizione del soggetto fideiussore (compagnia di assicurazione, etc.) o è necessario che sia accompagnata da un'autentica notarile che certifichi i poteri del firmatario?

R: la fidejussione deve essere redatta su Scheda Tipo 1.1 prevista dal DM Attività produttive 12.3.2004, n 123, sottoscritta e accompagnata da fotocopia di carta di identità del garante.

Quesito 86)

La copia della Polizza Assicurativa di responsabilità civile professionale richiesta al punto A.5 del Disciplinare è da intendersi come copia della polizza già stipulata dal singolo professionista (o gruppo di professionista, o società, etc.) prevista per legge o è necessario che questa/e figura/e indicate ne stipulino una specifica per la gara in oggetto?

R:la polizza assicurativa richiesta è quella generale del professionista

Quesito 87)

quesito: **ART.7 punto 9)**

Lettera a)

Il fatturato globale richiesto è riferibile esclusivamente a:

- 1) "servizi analoghi alla tipologia richiesta" facendo riferimento alla tipologia di lavoro o alle categorie indicate nel bando? Più precisamente, si devono intendere servizi di restauro e risanamento conservativo o servizi che abbiano le categorie Ig, Id, IIIa , IIIb , IIIc?
- 2) Il fatturato globale richiesto è solo quello riferibile alla PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE ANALOGHE?

Lettera b)

- 1) servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., svolti negli ultimi dieci anni, analoghi alla tipologia richiesta, per "servizi analoghi alla tipologia richiesta" si fa riferimento alla tipologia di lavoro o alle categorie indicate nel bando? Più precisamente, si devono intendere servizi di restauro e risanamento conservativo o servizi che abbiano le categorie Ig, Id, IIIa , IIIb , IIIc?
- 2) l'importo dei lavori progettati è riferibile alla sola PROGETTAZIONE ESECUTIVADI OPERE ANALOGHE?

R: a) Il Il fatturato globale richiesto è complessivo senza far riferimento a classi, categorie o fasi di progetto o tipo di intervento.

b) i servizi svolti negli ultimi 10 anni devono riguardare restauro o recupero di beni vincolati per qualsiasi fase di progettazione.

Quesito 88)

in riferimento ai requisiti del progettista il disciplinare fa riferimento a servizi analoghi alla tipologia richiesta generando una serie di perplessità sul suo effettivo significato e valenza.

Si ricorda che l' art.263 comma 1b del DPR.207/2010 cita testualmente: "1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;" non facendo riferimento alcuno a servizi analoghi alla tipologia richiesta.

Con la presente si chiede, pertanto, di chiarire in modo esaustivo quanto sopra e comunque indicare l' articolo della legge 163/2006 o del regolamento dove viene riportata tale disposizione.

R:vedi risposta 62

Quesito 89)

L'impresa, qualificata per prestazione di progettazione e costruzione fino alla III classifica come risultante da attestato SOA, chiede se può soddisfare i requisiti richiesti dal bando di gara IIIa - IIIb - IIIc, mentre per le classi Id e Ig, si avvale di uno studio di progettazione; oppure tutte le classi e categorie richieste devono essere possedute dal progettista?

R: la SOA di progettazione deve coprire tutte le classi e categorie di progetto, qualora non fosse così vedi risposta 73

Quesito 90)

Per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale richiesti al singolo professionista (o gruppo di professionista, o società, etc.) specificati a pagg. 15-16 del Disciplinare di gara, i due servizi svolti negli ultimi 10 anni appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui riferiscono i servizi da affidare, devono complessivamente (quindi sommati insieme) raggiungere gli importi specificati per ogni categoria (0,60 volte l'importo stimato dei lavori) o devono essere due servizi che singolarmente raggiungono il predetto importo?

R: la somma dei 2 servizi deve raggiungere lo 0,60

Quesito 91)

Si richiede sapere a cosa debba far riferimento il campo **codice ISTAT** indicato nelle tabelle di cui ai punti b) e c) del modello "E" DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO – ORGANIZZATIVA.

R: si tratta di un refuso deve intendersi indice ISTAT

Quesito 92)

In merito alle tre gare d'appalto in oggetto la ns/ ditta ha la OG2 IV e la OG11 IV e qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla III classifica.

Possiamo partecipare singolarmente alla gara e far compilare le dichiarazioni da uno studio di progettazione o professionista oppure dobbiamo fare ATI con studio di progettazione o professionista?

Inoltre se c'è la possibilità solo di avvalersi di uno studio di progettazione o professionista è necessario un contratto di avalimento oppure no?

R: vedi risposta 73

Quesito 93)

con la presente si richiedono informazioni inerenti alla gara indetta dal "Comune di Vercelli" avente per oggetto "Il restauro e il risanamento conservativo immobili destinati a biblioteca". Più specificamente si chiede se il "MODULO E", dovesse essere compilato dall'impresa partecipante o, come si crede, dallo Studio Tecnico esterno all'impresa, incaricato per la PROGETTAZIONE.

R: Il modulo E è compilato da: 1) imprese se in possesso di SOA per la progettazione con categoria adeguata; 2) professionista incaricato dall'impresa; 3) professionista in RTP con l'impresa.

Quesito 94)

In riferimento alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto con la presente si chiede se, in caso di indicazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti per l'esecuzione della progettazione esecutiva, il professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione debba altresì presentare le due referenze bancarie, nonché la copia della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

R: no le referenze sono quelle dell'impresa che è il soggetto che assume il rapporto contrattuale con la Stazione appaltante. La polizza assicurativa è quella generale del professionista divenuta obbligatoria.

Quesito 95)

La Ditta X è in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OG2 in Classifica V e OG 11 in classifica IV, copre quindi interamente i requisiti per l'esecuzione dei lavori.

Per la progettazione esecutiva è sufficiente indicare i nominativi o dei progettisti o si dovrà partecipare con un'Ati non ancora costituita?

R: vedi risposta 73

Quesito 96)

EX MACELLO

Come da oggetto, con la presente Vi chiedo se ai fini del soddisfacimento dei requisiti dei progettisti sono utilizzabili solo ed esclusivamente servizi relativi a beni assoggettati a vincolo storico per i quali il D.Lgs. 42/2004 prescrive interventi di recupero e di restauro conservativo, oppure sono ammissibili anche i servizi relativi ad interventi di ristrutturazione e/o risanamento conservativo su edifici tutelati, sempre dal D.Lgs. 42/2004, ma sotto l'aspetto paesaggistico ed ambientale.

R: sì anche ristrutturazione e/o risanamento conservativo su edifici tutelati, sempre dal D.Lgs. 42/2004

Quesito 97)

In merito alle procedure aperte inerenti gli appalti integrati degli immobili afferenti gli interventi b.1, b.3 e b.4, si chiede alla SV, nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, se il requisito riguardante la *polizza assicurativa* richiamata nel punto A.5 del Disciplinare di Gara, può essere assolta dal solo mandatario, o in caso contrario deve essere posseduta anche dai mandanti del RTP

R:la polizza assicurativa richiesta è quella generale del professionista divenuta obbligatoria, e quindi posseduta da tutti i professionisti

Quesito 98)

In riferimento alle gare di cui in oggetto siamo a richiedere se nell'allegato C "dichiarazione di subappalto" sia sufficiente indicare di voler subappaltare il 30% della categoria OG2 o se sia necessario fare una lista di tutte le lavorazioni da subappaltare con la relativa percentuale. In tal caso come è necessario comportarsi per la parte concernente la fornitura e la manodopera che non si vogliono subappaltare?

R: può indicare o " di voler subappaltare nella misura max del 30% le lavorazioni:" oppure di " subappaltare nella misura del 30% " senza ulteriori specifiche.

Quesito 99)

Con riferimento ai lavori di Recupero dell'immobile denominato "ex macello" ubicato in Vercelli – Via F.lli Laviny n. 67" (intervento b.1) si richiede quanto segue:

La nostra ditta non è in possesso della cat. prevalente OG2 pertanto siamo intenzionati a partecipare al suddetto appalto in Avvalimento, non possediamo neanche la cat. OG11 ma non capiamo se possiamo partecipare subappaltando al 100% la suddetta categoria (quindi non c'è obbligo di qualificazione) oppure se è necessario estendere l'avvalimento anche per la cat. OG11.

R: Per la cat.OG11 di cui alle procedure di gara dell'ex Macello e dell'ex monastero di San Pietro Martire, essendo superiori al 15% rispetto all'importo dell'appalto, vi è l'obbligo del possesso dei requisiti in proprio, altrimenti obbligo di ATI verticale con mandante qualificata. Nel caso in cui si volesse subappaltare, la stessa può essere subappaltata nella misura non superiore al 30% e, in caso di subappalto la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore del subappaltatore (art. 37 c.11 d.lgs. 163/2006).

Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 5.12.2012, giorno in cui è cessata la disciplina transitoria di cui all'art.357 del D.P.R. 207/10.